



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio

11 MAG. 2006

Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo

Il Direttore Generale

Prot. n° 2764/EAS/2006

ROSELECTRA SPA
Via Piave 6
57013 Rosignano Marittimo (LI)

Oggetto: Decreto di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2004, n. 316.

Si trasmette copia conforme del decreto in oggetto recante l'autorizzazione, identificata dal n. 1475 l'impianto denominato "Centrale Termoelettrica Roselectra".

Si richiamano in particolare gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 in materia di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra e quelli di cui agli articoli 5 e 6 in materia di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e restituzione delle quote di CO₂.

Distinti saluti

Autorità Nazionale Competente per
l'Attuazione della Direttiva 2003/87/CE

Corrado Clini



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio



Ministero delle Attività
Produttive

DEC/RAS/420/06

AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 316.

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, ed in particolare l'articolo 1, comma 4 che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonché l'articolo 3, comma 1 che stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva;

VISTO l'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE che fissa le condizioni e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTO il decreto direttoriale 16 novembre 2004, DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTE le domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, pervenute all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, DEC/RAS/1715/2004;

VISTO il decreto DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 1, comma 2 che modifica le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra di cui all'articolo 3 dei decreti DEC/RAS/013/05 del 3 gennaio 2005, DEC/RAS/2215/04 del 31 dicembre 2004 e DEC/RAS/2179/2004 del 28 dicembre 2004;

5
R

VISTO il DEC/RAS/115/2006 recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

articolo 1 (Rilascio della autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, a ciascuno degli impianti elencati nell'Allegato 1 al presente decreto è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata a ciascuno degli impianti elencati nell'Allegato 1 al presente decreto, è identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.

articolo 2 (Aggiornamento delle autorizzazioni)

1. I gestori degli impianti elencati nell'Allegato 1 devono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.
2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pnac02_autorizzazione.asp, è presentata dal gestore dell'impianto all'Autorità Nazionale Competente almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

articolo 3 (Disposizioni di monitoraggio)

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto, i gestori degli impianti elencati nell'Allegato 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui alla decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio

XV 51

2004 e le relative disposizioni di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto DEC/RAS/854/2005.

articolo 4

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra)

1. I gestori degli impianti di cui all'Allegato 1 presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'articolo 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta su carta semplice, secondo lo schema nell'Allegato 2 al presente decreto, va inviata all'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo" - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica del presente decreto.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante.
3. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non pervenga entro i termini previsti, l'Autorità Nazionale Competente provvede affinché il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni di CO₂ fino al giorno successivo il ricevimento della dichiarazione.

articolo 5

(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. A decorrere dal 2008, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti elencati nell'Allegato 1 al presente decreto, comunicano all'Autorità Nazionale Competente le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 3.
2. Entro il 31 marzo 2007 i gestori degli impianti elencati nell'Allegato 1 al presente decreto, comunicano all'Autorità Nazionale Competente le emissioni rilasciate dall'impianto nel periodo compreso tra la data di avvio del monitoraggio di cui all'articolo 3 e il 31 dicembre 2006.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/pnac02_comunicazione.asp e deve contenere le informazioni ivi indicate.
4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del decreto DEC/RAS/023/2006 a seguito di verifica della comunicazione. Tale verifica accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei

sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.

5. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. La comunicazione corredata dell'attestato di verifica di cui al comma 4, deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Competente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.
6. La comunicazione è considerata valida ed efficace ai fini degli obblighi contenuti nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al comma 5 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".
7. Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 1 non pervenga all'Autorità Nazionale Competente entro il termine previsto o pervenga priva dell'attestato di verifica, l'Autorità Nazionale Competente provvede a stimare le emissioni dell'impianto al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni da parte del gestore, fatte salve le responsabilità dello stesso in merito agli adempimenti delle prescrizioni autorizzative. L'Autorità nazionale Competente provvede inoltre affinché il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino a quando tale stima non viene annotata sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni.
8. Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 1 pervenga all'Autorità Nazionale Competente con un attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo o con dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, l'Autorità Nazionale Competente, tenendo conto anche delle informazioni contenute nell'attestato di verifica e nel rapporto di verifica rilasciato dall'organismo che ha svolto l'attività di verifica, provvede a stimare le emissioni dell'impianto al fine dell'adempimento dell'obbligo di restituzione delle quote di emissioni da parte del gestore, fatte salve le responsabilità dello stesso in merito agli adempimenti delle prescrizioni autorizzative. L'Autorità Nazionale Competente provvede inoltre affinché il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino a quando tale stima non viene annotata sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni.

articolo 6
(Pubblicità dei dati)

1. La comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 5 sono messe a disposizione del pubblico dall'Autorità Nazionale Competente ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.


13

articolo 7
(Restituzione delle quote di emissione di gas serra)


1. A decorrere dal 2008, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati nell'Allegato 1 al presente decreto, devono restituire quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.
2. Entro il 30 aprile 2007, i gestori degli impianti elencati nell'Allegato 1 al presente decreto, devono restituire quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto nel periodo compreso tra la data di avvio del monitoraggio di cui all'articolo 3 e il 31 dicembre 2006.

articolo 8
(Sospensione dell'autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'Autorità Nazionale Competente accerti che i gestori degli impianti elencati in allegato 1 non effettuino il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, l'Autorità Nazionale Competente dispone la sospensione dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione sospesa può essere ripristinata con successivo provvedimento dell'Autorità Nazionale Competente.


dott. Corrado Clini

Direttore Generale
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio


prof. Sergio Garriba

Direttore Generale
Ministero delle attività produttive

2007 2006

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto					Località	Pr.	Fonti
			Via	N.	CAP	Comune	Comune			
1465	Conservie Italia Soc. coop. Agricola	Stabilimento di Ravarino	S. Rocco	420	41017	Ravarino	Ravarino	MO	F1 (1), F2 (1), F3 (1)	
1466	CEMENTIR Cementerie del Tirreno S.p.a.	Cementir - Stabilimento di Arquata Scrivia	Serravalle	49	15061	Arquata Scrivia	Arquata Scrivia	AL	F1 (45), F2 (46), F3 (49)	
1467	ST Microelectronics s.r.l.	ST Microelectronics s.r.l.	Olivetti	2	20041	Agrate Brianza	Agrate Brianza	MI	F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (1), F6 (1), F7 (1), F8 (1), F9 (1), F10 (1), F11 (1), F12 (1), F13 (1)	
1468	PR.ENER.CA. Ceresio S.r.l.	Impianto cogenerazione SBD	Via Degli Olivetti	84	54100	Massa	Massa presso Stabilimento Solvey Bario e Derivat	MS	F1(10), F2(10), F3(10)	
1469	SAGETTER Energia S.p.a.	Cogeneratore di Rovato	Via Borsellino	s.n.	25038	Rovato		BS	F1(10), F2(1),	
1470	Fenice Spa	Centrale Termica	Via O. Moreno	23	12038	Savigliano		CN	F1 (1)	
1471	Calme Spa	Calmeamenti	SS 280	Km 16,700	88044	Marcellinara	Zona Industriale Marcellinara	CZ	F1 (45), F2 (46), F3 (47)	
1472	SET Spa	SET	Strada Statale Appia	7bis	81030	Teverola	Teverola	CE	F1 (3)	
1473	C.A.S. Spa	C.A.S. Spa	Via Brogonovo	1101	37043	Castagnaro		VE	F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (1), F6 (1), F8 (1), F9 (1), F10 (10), F11 (10), F12 (10), F13 (10), F14 (1)	
1474	Calenia Energia S.p.a.	Calenia Energia	Appia	s.n.c.	81056		Sparanise	CE	F1 (3), F2 (3), F3 (10), F4 (10), F5 (4), F6 (4)	
1475	Roselectra S.p.a.	Centrale Termoelettrica Roselectra	Piave	6	57013	Rosignano Marittimo	Rosignano Solvay	LI	F1 (3), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (10),	

Segue legenda codici attività e fonti

5151

Fac simile

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

Il sottoscritto in qualità di gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con autorizzazione n., dichiara che a partire daleffettua il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto di autorizzazione DEC/RAS/66/2006.

In fede.

Firma

Nota

Qualora il gestore dell'impianto sia una persona giuridica, la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.

La firma del gestore, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 47 del DPR n. 445/00, deve essere corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dello stesso gestore o suo legale rappresentante.

L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti relativi alla predetta dichiarazione sostitutiva.

La falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali [articolo n. 76 del DPR n. 445/00]



5
X

MODULARIO
Ambiente - 21



Mod. 21

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO**



HS F125/D/1.1.724



Rosebetta Spe
Via Silave 6
57013 Ronignano Livornese (LI)